

Corte di Cassazione, Sezione I civile

Sentenza 24 febbraio 2016, n. 3646

Integrale

Lavoro giornalistico - Contributi - Trasferimento d'azienda - Omesso versamento dei contributi obbligatori - Debiti contratti dall'alienante ed esistenti al momento del trasferimento - Debiti inerenti l'esercizio dell'azienda - Soggezione alla disciplina ex 2560 c.c. - Automatica estensione della responsabilità all'acquirente ex art. 2112 comma 2 c.c. - Esclusione - Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24312/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atto e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- ricorrente -

contro

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7453/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2011 r.g.n. 222/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. CAVALLARO Luigi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con sentenza depositata il 24.10.2011, la Corte d'appello di Roma confermava, per quanto d'interesse in questa sede, la statuizione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla s.r.l. Societa' (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo emesso in suo danno e relativo a somme per contributi previdenziali e assicurativi dovuti all'INPGI dalla s.p.a. (OMISSIS) in favore del giornalista (OMISSIS).

Rilevava in particolare la Corte che, sebbene il titolo del credito fosse costituito da un giudicato intervenuto tra la s.p.a. (OMISSIS) e l'INPGI, la circostanza che la sentenza di condanna fosse stata pronunciata successivamente alla cessione dell'azienda editoriale in favore della Societa' (OMISSIS) valeva a rendere quest'ultima successore a titolo particolare nel diritto controverso e dunque legittimato passivo della pretesa creditoria dell'Istituto previdenziale.

Per la cassazione di questa pronuncia ricorre la Societa' (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. Resiste l'INPGI con controricorso.

DIRITTO

Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della natura delle censure rivolte alla sentenza impugnata, la societa' ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 codice procedura civile, articoli 2112 e 2560 codice civile, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che a fondare la sua responsabilita' per i debiti contributivi della s.p.a. (OMISSIS) bastasse la circostanza dell'avvenuto trasferimento dell'azienda nelle more del processo conclusosi con la sentenza che aveva condannato la societa' cedente a pagare all'INPGI i contributi in questione.

Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare d'inammissibilita' del ricorso sollevata dall'Istituto intimato per asserita maturazione del termine di decadenza di cui all'articolo 327 codice procedura civile, comma 1 (nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 46, comma 17): e' sufficiente sul punto osservare che la sentenza e' stata depositata il 24.10.2011 e che il ricorso per cassazione e' stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 23.10.2012, vale a dire entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, non potendosi all'uopo attribuire alcun rilievo alla data successiva in cui la notificazione e' stata effettuata, giusta l'insegnamento di Corte cost. n. 477 del 2002.

Cio' posto, il ricorso e' fondato. Questa Corte ha infatti affermato che, in caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori ed esistenti al momento del trasferimento costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'articolo 2560 codice civile, senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilita' all'acquirente ex articolo 2112 codice civile, comma 2, sia perche' la solidarieta' e' limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non e' estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perche' il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (salvo quello puramente eventuale relativo al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'articolo 2116 codice civile, comma 2), essendo estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro (Cass. nn. 8179 del 2001 e 4726 del 2002).

Di tale insegnamento non ha tenuto conto la Corte territoriale, che lungi dal condurre gli accertamenti prescritti dall'articolo 2560 codice civile, comma 2 - ha invece erroneamente ritenuto che il trasferimento d'azienda intervenuto in corso di causa valesse ex se a rendere operante la disciplina di cui all'articolo 111 codice procedura civile, rispetto al credito qui in questione. Rispetto al quale e' poi appena il caso di soggiungere che la sua titolarita' dal lato passivo non potrebbe certo affermarsi in capo alla ricorrente in virtu' dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della Direttiva n. 2001/23/CE, come invece preteso dall'Istituto intimato: l'esclusione ivi prevista dal regime di solidarieta' ora trasfuso nell'articolo 2112 codice civile "ai diritti... a prestazioni di vecchiaia, di invalidita' o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale" non vale certamente ad attrarre a contrario nell'ambito della tutela ex articolo 2112 codice civile, i diritti a prestazioni di vecchiaia, di invalidita' o per i superstiti dei regimi legali di sicurezza sociale, giacche' - come dianzi ricordato - l'autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro esclude che il lavoratore possa vantare diritti di tal fatta nei confronti del datore di lavoro.

Non essendosi la Corte di merito attenuta ai principi dianzi esposti, la sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.